



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera snc - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020
E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo

ORDINANZA N. 01/2019

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo,

- VISTA** la propria ordinanza n. 03/1965 datata 07/07/1965 disciplinante l'uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica e delle saldature elettriche nel porto di Mazara del Vallo, così come aggiornata con ordinanza n. 45/2000 datata 11/08/2000;
- VISTA** la propria ordinanza n. 04/2005 del 01/03/2005 disciplinante la vigilanza ex art. 68 Cod. Nav. sulle attività effettuate in ambito demaniale marittimo;
- VISTO** il D.lgs. 27/07/1999, n. 271 recante *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485”*;
- VISTO** il D.lgs. 27/07/1999, n. 272 recante *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485”*;
- VISTO** il D.lgs. 09/04/2008, n. 81 recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO** il Dispaccio prot. n.DEM3/850 in data 28.03.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo, afferente alle modalità applicative dell'articolo 46 del D.lgs. 27/07/1999, n.272 ed in particolare le previsioni per lo snellimento dell'iter procedurale per il rilascio del nulla osta per alcune tipologie di lavori con uso di fiamma a bordo di unità navali nella c.d. “procedura semplificata” che prevede l'acquisizione del solo “certificato di non pericolosità e gas free” rilasciato dal Consulente Chimico del Porto per il rilascio del previsto Nulla Osta dell'Autorità Marittima;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 82/048472/II in data 06.08.2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato trasmesso il dispaccio prot. n. DEM3/2045 in data 31.07.2003 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna, riguardante il criterio di “non applicabilità” del Decreto 272/99 ai cantieri navali;
- VISTO** l'esito della riunione tenutasi in data 05/06/2018, presso gli uffici di questa Autorità Marittima, nel corso della quale i Chimici del Porto, i Vigili del Fuoco e l'A.S.P. Trapani – S.PRE.S.A.L., hanno espresso il proprio parere in merito all'adozione di procedure semplificate per operazioni che prevedono l'uso di fonti termiche a bordo delle navi, ritenute a basso rischio;
- VISTO** il proprio foglio prot.15915 del 24/10/2018 a seguito del quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'A.S.P. Trapani – S.PRE.S.A.L. hanno tacitamente espresso il proprio parere favorevole all'adozione del nuovo *“Regolamento per l'esecuzione di lavori con uso di fonti termiche a bordo di unità navali ai sensi dell'art. 46, d.lgs. 27/07/1999, n. 272”*;

RITENUTO necessario effettuare una revisione della predetta ordinanza in funzione della disciplina di cui ai dispacci citato e delle peculiari esigenze delle operazioni eseguite nel circondario di Mazara del Vallo;

VISTI: gli articoli 17, 68 e 81 del Codice della navigazione e 59, 85, 86 e 88 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

È approvato l'annesso "**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON USO DI FONTI TERMICHE A BORDO DI UNITÀ NAVALI AI SENSI DELL'ART. 46, D.LGS. 27/07/1999, n. 272**", parte integrante della presente Ordinanza, che diventa pienamente esecutivo a decorrere dal 01 febbraio 2019.

Articolo 2

Le disposizioni del regolamento di cui al precedente articolo non si applicano alle unità navali appartenenti alle forze armate e di polizia dello Stato che devono tuttavia garantire equivalenti misure antincendio ed antinquinamento secondo i propri regolamenti di servizio interni.

Articolo 3

Ferme restando le previsioni di cui al comma 4° dell'art. 46, D.lgs. n.272/99 in merito alla competenza ai fini di vigilanza in materia da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale, l'Autorità Marittima ed il Comando provinciale dei VV.F hanno la facoltà di effettuare verifiche e controlli a campione, ciascuno per la parte di propria competenza, al fine di verificare che le lavorazioni avvengano nel rispetto della presente Ordinanza e delle altre norme vigenti in materia di sicurezza/antincendio.

Questa Autorità marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie a garantire la salvaguardia della sicurezza portuale e della pubblica incolumità.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni sanzionatorie, ferme restando a carico dei contravventori anche le discendenti responsabilità civili per eventuali danni cagionati a persone e/o cose.

Le ordinanze n° 03/1965 e 45/2000, in premessa citate, sono abrogate.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando attraverso il portale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo.

Mazara del Vallo, lì 14/01/2019.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Maurizio RICEVUTO

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82)

[illegible]

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON USO DI FONTI TERMICHE A BORDO DI UNITÀ NAVALI AI SENSI DELL'ART. 46, D.LGS. 27/07/1999, n. 272

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Le operazioni di saldatura e taglio, nonché tutti gli altri lavori che comportano l'uso di fiamme libere, fiamme ossidriche, miscele ossiacetileniche, archi elettrici ed operazioni di ossitaglio in genere, effettuate a bordo delle unità ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo, devono essere eseguite secondo le modalità tecniche ed autorizzative contenute nel presente regolamento, nonché in stretta ottemperanza a quanto stabilito dai D.lgs. 27/07/1999, n. 271 e n. 272, dal D.lgs. 09/04/2008, n.81 e dalle altre norme concernenti la sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo, la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la sicurezza e l'igiene del lavoro nelle operazioni portuali e le norme generali vigenti in materia.
2. L'esecuzione delle operazioni di cui al comma precedente è subordinata al rilascio di apposito **Nulla Osta** da parte dell'Autorità Marittima, previa verifica dell'esatto adempimento, da parte del richiedente, delle prescrizioni riportate nelle pertinenti norme della presente ordinanza.
3. Le suddette prescrizioni non si applicano ai cantieri navali, per i quali tuttavia permane l'obbligo di osservanza delle disposizioni generali derivanti dal D.lgs. 81/2008.
4. I lavori di cui al primo comma possono essere eseguiti:
 - a) dal personale di bordo;
 - b) da personale incaricato dalla Società armatrice per le navi in disarmo;
 - c) da società/ditte specializzate e autorizzate ai sensi dell' articolo 68 del Cod. Nav.

Articolo 2

(Istanza di nulla osta)

1. In caso di operazioni che prevedono l'uso di fiamma a bordo di navi, il datore di lavoro (comandante della nave/ditta esterna) dovrà avanzare apposita istanza in bollo all'Autorità Marittima di Mazara del Vallo, su modello conforme a quello riportato nell'**Allegato A** alla presente Ordinanza, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori.
2. Ai sensi del comma 2° dell'art. 46 del D.lgs. 272/99, nell'istanza dovranno essere indicati:
 - a) natura e durata dei lavori da effettuare;
 - b) descrizione dei locali/parti nei quali viene usata la fiamma o altri simili mezzi;
 - c) denominazione dell'impresa/personale che esegue i lavori;
 - d) indicazione del nominativo della persona responsabile delle operazioni.
3. L'istanza di cui al comma 1 dovrà essere integrata da
 - a) **Nota dell'armatore** con la quale vengono affidati i lavori all'impresa di riparazione, trasformazione o manutenzione. Tale lettera dovrà essere controfirmata, per accettazione dal titolare della ditta incaricata degli stessi;
 - in luogo della anzidetta nota, nell'eventualità in cui i lavori vengano eseguiti dal personale facente parte dell'equipaggio della nave, una **dichiarazione del Comandante** della nave stessa da cui possa evincersi;
 - *lista equipaggio con l'indicazione dei marittimi che eseguiranno i lavori ed estremi della certificazione antincendio posseduta;*
 - *consistenza ed efficienza dei mezzi antincendio esistenti a bordo;*
 - *dispositivi di protezione individuale che saranno utilizzati;*
 - a) **Estratto documento di Sicurezza**, in duplice copia, richiamato dall'art. 38 del D.lgs n.272/99;

- b) Certificato di non pericolosità** rilasciato dal competente Consulente Chimico di porto, attestante le tipologie delle operazioni da compiere, l'individuazione del luogo ove le stesse si svolgeranno, la classificazione del lavoro da effettuare, secondo le previsioni di cui al successivo art. 3, e la specifica dichiarazione da parte del Chimico che la tipologia delle lavorazioni rientra tra quelli elencati negli allegati B o C alla presente Ordinanza.
- c) Certificato di gas free (solo per lavori di taglio)** rilasciato dal competente Consulente Chimico di porto, attestante che nei locali, compresi quelli adiacenti in cui devono essere eseguiti i lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calore o delle scintille.
4. E' fatta salva la facoltà del consulente Chimico, di individuare un grado di rischio più elevato per la tipologia di lavori svolti su unità che presentano specifiche caratteristiche, nonché il rilascio di un Certificato di "gas free" riportante la dichiarazione di cui all'art. 46, comma 6, D.lgs. 272/99 ovvero l'attestazione dell'esistenza delle condizioni di sicurezza per poter eseguire le operazioni. Tale indicazione deve essere espressamente riportata nel riquadro D dell'istanza in parola.
5. Questa Autorità Marittima si riserva di richiedere ulteriori integrazioni, quali relazioni tecniche dettagliate e piani nave, allorquando si valuti che la specificità dell'operazione lo richieda.

Articolo 3 **(Valutazione dell'istanza)**

1. A seguito della valutazione di quanto riportato nell'istanza di Nulla Osta, si darà corso a due tipi di istruttorie in relazione alla pericolosità dei lavori:

a) Lavori compresi nell'Allegato B – Procedura SEMPLIFICATA

Esclusivamente per la tipologia di operazioni individuata nell'Allegato B alla presente Ordinanza, l'Autorità Marittima si riserva di concedere il previsto Nulla Osta in deroga all'art. 46, D.lgs. 272/99, ritenendo condizione sufficiente la sola trasmissione dell'istanza, compilata in ogni sua parte e corredata dei documenti di cui all'art. 2, fatte salve eventuali specifiche determinazioni emerse nel corso della valutazione dell'operazione, sentito anche il Consulente Chimico del Porto.

Le operazioni rientranti nella procedura semplificata dovranno in ogni caso osservare le seguenti prescrizioni:

- I lavori con impiego di fonti termiche interessanti le sovrastrutture di coperta, non devono interessare le parti di strutture che siano a contatto con i locali chiusi o spazi chiusi della nave (stive o locali comunque definiti dalla nave).
- Per quanto concerne, invece, i lavori interessanti le strutture interne di locali abitabili e nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose, da intendersi come quelli riferiti al car deck o a strutture sporgenti nei garage, questi non devono interessare le strutture in contatto con locali o spazi che possono presentare rischi di incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno ecc.) o infiammabili (vernici ecc.) come riportato in allegato B) alla presente ordinanza.

b) Lavori compresi nell'Allegato C – Procedura ORDINARIA

L'istanza redatta a norma del precedente art. 2, quando istruita per lavori che comportano rischi di tipo medio-alto (come da allegato C) deve esser sottoposta di volta in volta alla valutazione del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della locale Azienda Sanitaria, i quali esprimeranno, in merito alla richiesta avanzata, il proprio parere, a norma dell'art. 46 del D.lgs. 272/99.

Il rilascio del Nulla Osta avviene subordinatamente all'acquisizione dei predetti pareri, qualora favorevoli, ovvero in considerazione delle eventuali ed ulteriori prescrizioni che da essi dovessero derivare.

L'Autorità Marittima si riserva inoltre la facoltà di richiedere l'adozione di misure di sicurezza aggiuntive ritenute necessarie, secondo le specifiche tipologie di lavoro, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni, la pubblica incolumità e la salvaguardia delle opere portuali.

Articolo 4 (Divieti)

1. Non è consentito l'uso di fiamma sulle navi con passeggeri a bordo, salvo in caso di lavori di lieve entità o improrogabili, per i quali, attraverso gli adempimenti descritti nelle norme della presente ordinanza, venga comunque accertato il trascurabile rischio.
2. E' sempre vietato l'uso di fiamma a bordo di unità poste in prossimità delle zone individuate per le operazioni di bunkeraggio e nel raggio di 15 mt dalle unità impegnate in tali attività.
3. Durante l'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 1, comma 1, a bordo dell'unità non potranno essere inoltre effettuate le seguenti operazioni:
 - a) rifornimento oli combustibili e lubrificanti;
 - b) sbarco acque di sentina, slops e rifiuti liquidi in genere;
 - c) imbarco e sbarco prodotti petroliferi;
 - d) imbarco, sbarco o presenza a bordo di merci pericolose riportate nell'IMDG Code, e nella Tabella B del D.M. 22.7.1991 "*Norme di sicurezza per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi*", nonché provviste di bordo aventi analoghe caratteristiche (vernici, prodotti chimici ecc.);
 - e) operazioni che possano in genere pregiudicare l'esecuzione in sicurezza delle operazioni con l'uso di fiamma.
4. Solo nel caso in cui sia comprovata la non interferenza con i lavori da eseguirsi e limitatamente a operazioni che non comportano la movimentazione di materiali esplosivi/inflammabili, potrà essere autorizzata la concomitante esecuzione di una o più operazioni con i lavori da eseguirsi.

Articolo 5 (Termini di decadenza del nulla-osta)

1. Il Nulla Osta ai lavori con fiamma a bordo delle navi ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo, oltre che in caso di inosservanza dei divieti elencati all'art. 4, sarà ritenuto non più valido quando si verifichi:
 - a) il cambio del Comandante della nave e/o del Responsabile Tecnico dei Lavori;
 - b) il cambio della tipologia dei lavori oggetto del Nulla Osta;
 - c) la scadenza della validità nel Certificato di Non Pericolosità/Gas Free;
 - d) la decorrenza dei limiti di tempo indicati nell'istanza di N.O. per l'esecuzione dei lavori;
 - e) la partenza della nave dal porto.

Articolo 6 (Prescrizioni generali)

1. In tutti i casi, compresi quelli in cui il Nulla Osta all'esecuzione dei lavori con fiamma venga assentito a seguito della procedura semplificata, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) astenersi dal compiere, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima, lavori a bordo di qualsiasi genere che comportino l'immobilizzazione della nave, sia pure per breve tempo;
- b) mantenere in perfetta efficienza e in stato di pronto impiego gli impianti e le attrezzature antincendio di bordo; qualora l'impianto di bordo sia alimentato da terra, tale alimentazione deve avvenire tramite linea dedicata ed esclusiva;
- c) assicurare un servizio di vigilanza costituito da almeno n° 2 addetti in possesso di attestato di frequenza di corsi antincendio erogati dal Corpo dei Vigili del Fuoco o titoli equivalenti. In funzione della specificità del lavoro e sentito il parere del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e/o del Chimico di porto, l'Autorità Marittima si riserva di imporre l'impiego di ditte autorizzate ex art. 68 cod. nav. per i servizi integrativi antincendio in ambito portuale;
- d) il responsabile tecnico designato, indicato nell'istanza di Nulla-Osta conformemente a quanto riportato nel riquadro B dell'Allegato A alla presente Ordinanza, dovrà adottare ogni cautela valutata necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni;
- e) il personale di bordo dovrà essere informato delle operazioni e delle misure di sicurezza che in relazione ad esse verranno adottate;
- f) dovranno essere strettamente osservate le disposizioni generali di sicurezza derivanti dal D.lgs. 272/99 e 81/2008, secondo le specifiche modalità applicabili;
- g) il luogo interessato dalle operazioni dovrà essere prontamente e facilmente evacuabile e, ove esso fosse localizzato in locale chiuso, le vie di esodo dovranno essere sempre utilizzabili in condizioni di assoluta sicurezza;
- h) il posizionamento delle attrezzature dovrà avvenire in maniera tale da non arrecare pregiudizio alle suddette condizioni di sicurezza;
- i) indipendentemente dalla tipologia dei lavori da eseguire il personale incaricato dovrà essere equipaggiato con le Dotazioni di Protezione Individuale minime previste dalle norme in vigore.

Articolo 7

(Norme relative allo svolgimento di altre operazioni che comportano l'adozione di misure di sicurezza particolari a norma del D.lgs. 272/99)

1. Oltre a quanto specificatamente disposto nelle predette norme, l'esecuzione delle operazioni relative a saldatura elettrica, lavori svolti in genere in locali chiusi ed angusti, lavori entro cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili, sabbiature su navi sottoposte a lavori, pitturazione a spruzzo (airless), coibentazione, nonché ogni altra attività ad esse riconducibile per la presenza di elementi di rischio alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, dovranno essere obbligatoriamente eseguite in stretta osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del Titolo III, e delle altre norme applicabili, del D.lgs. 272/99 in data 27/07/1999.

Articolo 8

(Vigilanza)

1. Ai fini della vigilanza in materia di sicurezza luoghi di lavoro, copia di ciascun nulla osta rilasciato è trasmesso senza ritardo all'Azienda Sanitaria competente, ai sensi del comma 4° dell'art. 46, D.lgs. n.272/99.
2. L'Autorità Marittima ed il Comando provinciale dei VV.F hanno in ogni caso facoltà di effettuare verifiche e controlli a campione, ciascuno per la parte di propria competenza, al fine di verificare che le lavorazioni avvengano nel rispetto della presente Ordinanza e delle altre norme vigenti in materia di sicurezza/antincendio.

BOLLO (€ 16,00)

Alla **CAPITANERIA DI PORTO**
91026 – MAZARA DEL VALLO (TP)
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Oggetto: Richiesta nulla osta per lavori con uso di fonti termiche a bordo di nave.-

A. Richiedente			In qualità di					
B. Esecutore dei lavori	Indicare Ditta / nome e qualifica personale di bordo		Sede					
			Contatti					
	Responsabile operazioni (nominativo e qualifica)							
C. Dati Nave	Tipo/ nome/ nazionalità/ IMO - N° iscrizione							
	Comandante/Agenzia Marittima							
	Personale di bordo responsabile							
	Accosto e modo d'ormeggio		Banchina	Lato DX	Lato SX	Prua	Poppa	
	Tipo e quantità di carico imbarcato							
	Presenza di merce pericolosa		SI		NO			
	Se SI indicare tipo, quantità e disposizione							
D. Tipologia di lavori	Fonte termica utilizzata (barrare la voce)		Fiamma ossidrica	Saldatura elettrica ad arco	Miscela ossi acetilene	Altro (breve descrizione)		
	Tipologia dei lavori (descrizione sommaria)							
	Categoria di lavori attestata dal Chimico di porto (barrare la voce)		☐ Allegato B (procedura semplificata)		☐ Allegato C (procedura ordinaria)			
	Locali in cui si opera							
	Data/ora inizio lavori		Data/ora fine lavori					
E. Vigilanza antincendio	Indicare personale incaricato ed estremi attestati idoneità (almeno n° 2 persone)							
F. Allegati (barrare la voce dei documenti allegati)	Altri documenti		Nota armatore/ Dichiarazione	Documento di sicurezza	Certificato di non pericolosità	Certificato "gas free" (solo per lavori di taglio)	Parere Vigili del Fuoco	Parere A.S.L.
Note:								

SI RICHIEDE NULLA OSTA E SI DICHIARA

1. di osservare le disposizioni del D.lgs. 272/99, D.lgs. 81/2008 e Ord. n 01/2019 e di ogni altra disposizione di legge vigente, altrimenti applicabile;
2. di osservare ogni altra ulteriore prescrizione riportata nel N.O. o nella certificazione del chimico di porto;
3. che il personale di bordo risulta informato a norma dell' Art. 6 dell' Ord.n. 01/2019 di codesto Ufficio;
4. che si manleva l' Autorità Marittima da tutte le responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall' esecuzione delle operazioni in parola.

Mazara del Vallo, lì _____

IL RICHIEDENTE

Tipologia di lavori con impiego di fonti termiche soggetti al rilascio di Nulla Osta mediante procedura semplificata ex art. 3, punto 1, lettera a), dell'Ord. 01/2019:

1. Lavori in ambienti ESTERNI su NAVI, che interessano le seguenti sovrastrutture di coperta e limitatamente alle parti delle predette che NON siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave contenenti sostanze tossiche, nocive o che possono presentare rischi di incendio/esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, pitture etc.):
 - a) Guardiacorpi;
 - b) Candelieri / Tientibene / Passerelle / Coprimano / Ringhiere;
 - c) Scalette accesso ai ponti;
 - d) Salpa ancore;
 - e) Strutture di supporto all'illuminazione della nave;
 - f) Strutture di supporto alle imbarcazioni/zattere di salvataggio;
 - g) Passacavi;
 - h) Bottazzi;
 - i) Sfoghi d'aria in coperta che non provengano da casse/doppi fondi contenenti olio combustibile o lubrificante o contenenti residui degli stessi;
 - j) Specchio di poppa – esterno;
 - k) Strutture per il posizionamento di elementi di tenuta necessari al rizzaggio del carico;
 - l) In generale altre sovrastrutture tipologicamente simili.

2. Lavori in ambienti ESTERNI su UNITA' DA PESCA, che interessano le seguenti zone di coperta e limitatamente alle parti delle predette che NON siano in contatto con locali o spazi chiusi dell'unità contenenti sostanze tossiche, nocive o che possono presentare rischi di incendio/esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, pitture etc.):
 - a) Sostituzione e/o riparazione dell'arco di poppa;
 - b) Rivestimento opera morta;
 - c) Rivestimento prua;
 - d) Candelieri / Tientibene / Passerelle / Coprimano / Ringhiere/ scalette in coperta;
 - e) Smontaggio e riparazione del verricello;
 - f) Saldatura occhi su opera morta;
 - g) Montaggio e/o riparazione bighi;
 - h) Sostituzione scivolo;
 - i) Sostituzione delle staffe di fissaggio dei ganci (bitte);
 - j) Lavori ai bottazzi, parabordi;
 - k) Lavori ai servizi igienici;
 - l) Lavori al salpancore;
 - m) Lavori alle sistemazioni dei mezzi collettivi di salvataggio;
 - n) Lavori alle antenne, alle luci, ai radar (in controplancia).

3. Lavori in ambienti INTERNI limitatamente alle parti delle strutture NON in contatto con locali contenitori, tubazioni o spazi che possono contenere sostanze tossiche, nocive o presentare rischi di incendio/esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, pitture etc.):
 - a) lavori interessanti le strutture interne di locali abitabili e nei quali siano presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove NON sussistono probabilità di propagazione delle fiamme;
 - b) lavori interessanti strutture sporgenti all'interno dei garage o car deck.

Tipologia di lavori con impiego di fonti termiche, comportanti in genere operazioni a rischio più elevato di quelle indicate nell'allegato B, che sono soggetti al rilascio di Nulla Osta mediante procedura ordinaria ex art. 3, punto 1, lettera b), dell'Ord. 01/2019:

1. LAVORAZIONI A RISCHIO MEDIO:

Lavorazioni in luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze infiammabili nocive e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

2. LAVORAZIONI A RISCHIO ELEVATO:

- a) luoghi di lavoro o lavorazioni in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come lavorazione a rischio di incendio basso o medio;
- b) verniciature in ambienti non sufficientemente aerati o in aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- c) in aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- d) lavorazioni in aree in cui sono presenti o che possono rilasciare, in determinate circostanze, agenti chimici tossici o nocivi per la salute dei lavoratori o comunque pericolosi per la sicurezza degli stessi o di altre persone presenti;
- e) lavorazioni in aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- f) imbarcazioni con presenza di strutture in legno;
- g) lavorazioni ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento (di lavoratori e non) negli ambienti rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio;
- h) lavori in ambienti chiusi, angusti e/o pericolosi (gavoni, cisterne, sala pompe, stive,.... etc.).